

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, AD *INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri

Presentato il 27 maggio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — A) *Origini e finalità del provvedimento.* — 1. Dopo l'intensa stagione riformatrice che ha prodotto, in questi ultimi anni, un incisivo riassetto dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ed il riordino della carriera diplomatica e delle altre categorie di personale, si avverte ora l'esigenza di porre mano, anche sulla scorta dell'esperienza della prima fase susseguente il varo della riforma, ad alcuni ritocchi, integrazioni e modifiche della normativa su cui si basa l'ordinamento dell'Amministrazione degli

affari esteri, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Si è pertanto predisposto, con il presente disegno di legge, un limitato pacchetto di misure volte, da un lato, ad adeguare la normativa in parola a talune disposizioni concernenti la pubblica amministrazione ed, in particolare, il pubblico impiego, che hanno nel frattempo visto la luce e che con essa in qualche modo interferiscono; dall'altro, a dare risposta ad ulteriori esigenze che si sono

recentemente manifestate e che non possono essere soddisfatte nell'ambito delle disposizioni vigenti.

2. L'intervento del legislatore è reso necessario dalla natura di norme primarie che è propria delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le quali discendono in effetti da un provvedimento di delega al Governo (la legge 25 luglio 1966, n. 586) emanata in vista di una riforma dell'Amministrazione degli affari esteri che vide dopo qualche mese la luce. Anche i successivi interventi normativi che hanno inciso sulle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica, eccettuate quelle concernenti materie nel frattempo oggetto di delegificazione, hanno rivestito necessariamente la forma del provvedimento di legge.

3. L'impianto del disegno di legge in oggetto segue passo dopo passo, con il ricorso allo strumento della « novella », le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che si intende modificare, e riguardano sia aspetti del funzionamento dell'Amministrazione degli affari esteri nelle sue componenti interne ed estere, sia l'ordinamento speciale della carriera diplomatica, nelle parti, beninteso, che sono tuttora affidate alla normativa unilaterale, ed alcune disposizioni sul servizio all'estero che permangono comuni sia alla predetta carriera che alle altre categorie di personale dell'Amministrazione.

B) *Illustrazione analitica del disegno di legge.*

L'articolo 1 modifica, aggiornandola alla realtà odierna, la norma sulla composizione dell'Amministrazione degli affari esteri. Viene così sottolineato, nella nuova disposizione, che la predetta Amministrazione è costituita dagli uffici centrali del Ministero, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Rispetto alla formula originaria non vengono più ricompresi nell'Amministra-

zione l'Istituto diplomatico (perché esso, a seguito del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è ormai da considerare un ufficio dirigenziale generale ed è quindi già contemplato nella più generale dizione di « uffici centrali del Ministero ») e gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero (uffici periferici virtualmente deputati all'assistenza agli emigranti che non funzionano peraltro più da circa vent'anni, con il venire meno, cioè, dei flussi migratori in partenza dal nostro Paese, e che vengono soppressi dal presente disegno di legge).

Sono invece considerati come facenti parte dell'Amministrazione degli affari esteri gli istituti italiani di cultura precedentemente identificabili con gli « istituti culturali (...) all'estero » e che la norma classificava come « dipendenti » dall'Amministrazione. In verità l'evoluzione normativa riguardante gli istituti italiani di cultura (la legge 22 dicembre 1990, n. 401, che ne ha riformato struttura ed attività) con l'inclusione, in particolare, del personale degli istituti stessi nel novero del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, già aveva, di fatto, trasformato gli istituti in organi dell'Amministrazione degli affari esteri, facendo venir meno ogni residuo di « alterità » dei medesimi nei confronti dell'Amministrazione stessa.

L'articolo 2 modifica l'articolo 16, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, consentendo che le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico siano conferite a funzionari diplomatici che rivestano il grado di consigliere di legazione (oltre che quello, normativamente già previsto, di consigliere d'ambasciata). In un'ottica di valorizzazione del personale più giovane e meritevole, si ipotizza pertanto un affidamento delle predette funzioni anche ai consiglieri di legazione, in analogia con altre disposizioni sul conferimento di funzioni, su una base temporanea e per esigenze di servizio.

Non è apparso invece opportuno prevedere la possibilità di conferire ai consi-

glieri di legazione, sia pure nei limiti anzidetti, le funzioni di vice capo di gabinetto — contemplate dalla stessa norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che si intende modificare — le quali restano quindi tassativamente riservate ai funzionari che rivestono un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata.

L'articolo 3 modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

La nuova disposizione integra dapprima la composizione del Consiglio di amministrazione (primo comma del citato articolo 26) estendendola ai capi servizio ed al direttore dell'Istituto diplomatico, precedentemente esclusi. In verità, con le riforme di questi ultimi anni, tutti i titolari di uffici dirigenziali generali (quali sono anche i capi servizio ed il direttore dell'Istituto diplomatico) hanno pari rango ed identiche responsabilità gestionali: non si giustificerebbe più, quindi, una composizione del Consiglio limitata solo ad alcuni di essi.

La nuova disposizione stabilisce poi, sostituendo integralmente il quarto comma del citato articolo 26, quali siano i soggetti abilitati a sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento, individuandoli nei loro vicari.

Viene infine stabilito dalla norma che il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio quando quest'ultimo tratta materie che sono oggetto di delega di funzioni a lui conferita dal Segretario generale.

L'articolo 4 modifica la rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla all'inserimento degli istituti italiani di cultura nella compagine dell'Amministrazione degli affari esteri, così come disposto dall'articolo 1, e distinguere i predetti dagli « istituti scolastici ed educativi all'estero ». Nel contempo viene espunto il riferimento agli « ispettorati di frontiera » che, non facendo più parte dell'Amministrazione degli affari esteri, anzi venendo soppressi (vedasi l'articolo

27 del presente disegno di legge) non sono evidentemente più retti dal titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 5, nello stesso ordine di idee di cui all'articolo 4, ricomprende ora gli istituti italiani di cultura nel novero degli « uffici all'estero », modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che configurava in questi ultimi solo le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Essendo ormai divenuti gli istituti organi dell'Amministrazione ed essendo essi chiamati a svolgere la loro attività all'estero non possono che essere « uffici » periferici, « all'estero » appunto, della medesima.

Viene peraltro specificato, con l'introduzione di due nuovi commi nello stesso articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che gli istituti sono interamente regolati da un'apposita disciplina (la ricordata legge n. 401 del 1990, e successive modificazioni) applicandosi ad essi, per quanto ivi non previsto, la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 nei limiti di quanto possano consentire la loro particolare natura e le specifiche finalità da essi perseguite, e dipendendo essi dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.

L'articolo 6 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 l'articolo 30-*bis*, recante « Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche ». La *ratio* di tale norma sta nella necessità di provvedere espressamente, dettando contestualmente le relative disposizioni di carattere più generale, la possibilità per il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di istituire speciali « sezioni distaccate » di una rappresentanza diplomatica in Paesi per cui questa è territorialmente competente ma diversi da quello dove ha sede.

È da ricordare, a tale proposito, che l'azione dell'Italia sul terreno diplomatico e consolare si svolge all'estero attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, regolati dagli articoli da 30 a 35 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 18 del 1967 per quanto attiene alla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. Un certo numero delle predette rappresentanze è territorialmente competente per più Paesi (quello di residenza più altri vicini nei quali non è funzionante una nostra Missione diplomatica e che vengono quindi affidati alle sue cure). Le esigenze di maggiore proiezione internazionale del nostro Paese in tutti i settori di attività, coniugate con i condizionamenti imposti dalla finanza pubblica nonché con l'obiettivo di una più efficiente organizzazione della rete degli uffici del Ministero all'estero, determinano la necessità di prevedere, per i Paesi dove non è possibile istituire una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria, la possibilità di destinarvi stabilmente uno o più dipendenti formalmente in organico presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio. Tali persone potrebbero pertanto, con una struttura « leggera » posta alle dipendenze gerarchico-funzionali della predetta Missione diplomatica ma con sufficiente margine di autonomia operativa, svolgere una limitata azione di fiancheggiamento *in loco* dell'azione diplomatica dell'Ambasciata, la cui responsabilità resterebbe affidata alla Missione stessa, e, a seconda dei casi, assolvere anche determinate funzioni consolari (passaporti, visti, eccetera). Tali « antenne » della Missione diplomatica nei Paesi di suo secondario accreditamento funzionano amministrativamente come « sezioni distaccate » della medesima. Esse possono essere collocate — previe intese bilaterali in tal senso — anche all'interno delle sedi, eventualmente esistenti *in loco*, degli uffici diplomatici e consolari di Paesi dell'Unione europea o della delegazione della Commissione europea, così come fanno già altri Paesi della stessa Unione, ad esempio la Francia e la Germania. Le spese necessarie perché tali « sezioni distaccate » siano ospitate nei locali di altri Paesi od enti sono liquidate direttamente dal Ministero degli affari esteri sotto forma di rimborso a quei Paesi e a quegli enti (è la formula impiegata, ad esempio, dalla Francia e dalla Germania) con evi-

dente risparmio per l'Erario derivante dalle predette sinergie.

Da ultimo, si deve anche considerare che un rilevante risparmio sugli oneri finanziari derivanti dal mantenimento delle rappresentanze diplomatiche può essere realizzato nell'immediato futuro qualora si consideri l'opportunità di procedere alla progressiva riduzione di quelle esistenti in un'area geografica a forte concentrazione, nella quale cioè tutti i Paesi che vi appartengono siano sedi di Ambasciata. In tale ipotesi, mentre si manterrebbero in funzione una o due Ambasciate di maggior rilievo, le restanti rappresentanze diplomatiche verrebbero trasformate in sezioni distaccate, con l'effetto di ridurre fortemente le spese di personale e di funzionamento.

L'articolo 7 modifica le parole « di un ufficio all'estero » contenute nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sostituendole con « delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ». In effetti, ora che gli istituti di cultura sono « uffici all'estero » occorre non ricomprenderli espressamente nella disposizione in questione per tener conto della specifica normativa che li riguarda, la quale prevede altri casi — oltre a quelli indicati nella norma *de qua* — in cui persone estranee all'Amministrazione possono essere adibite al loro servizio.

L'articolo 8 è volto ad inserire, nell'indicazione delle principali funzioni degli uffici consolari, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quella di assicurare l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane da parte dei cittadini residenti all'estero. È questa, come noto, una significativa misura introdotta di recente nell'ordinamento per consentire ai connazionali all'estero una più incisiva partecipazione alla vita politica del Paese. L'inserimento di tale funzione nella indicazione dei più tradizionali compiti affidati agli uffici consolari intende sottolineare il ruolo che questi ultimi sono chiamati d'ora in poi a rivestire nel garantire, secondo le competenze ad essi attribuite

dalla normativa, le condizioni perché i cittadini italiani all'estero possano concretamente esercitare il diritto di voto.

L'articolo 9 modifica la rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, enucleando gli istituti italiani di cultura dal testo originario, in quanto questi vengono ora ricompresi nel novero degli « uffici all'estero », cioè degli organi veri e propri dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 10, per quanto riguarda le scuole italiane e le altre istituzioni educative all'estero, opera opportunamente un rinvio alla specifica normativa che ne disciplina il funzionamento.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (che individua il personale appartenente all'Amministrazione degli affari esteri) con un nuovo testo che tiene conto delle modifiche, anche terminologiche, intervenute nel frattempo nel settore del pubblico impiego e, più in particolare, nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 12 del disegno di legge ripropone una misura già elaborata nella scorsa legislatura (il relativo provvedimento — Atto Camera n. 6561-*septies* — fu approvato in Commissione alla Camera dei deputati, ma poi decadde per la fine della legislatura stessa).

Per adattare gli organici del personale dei tre gradi iniziali della carriera diplomatica alle contingenti e mutevoli esigenze di servizio, si « delegifica » la corrispondente dotazione organica, prevedendo la possibilità di modificare con un regolamento *ex* articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, corrispondentemente ai tre gradi anzidetti, con la salvaguardia del principio dell'invarianza della spesa complessiva.

Tale « delegificazione » si applica solo ai tre gradi iniziali della carriera diplomatica perché maggiori risultano, relativamente ad essi, le mutevoli esigenze di servizio che inducono ad attuare una particolare fles-

sibilità nella determinazione delle loro dotazioni organiche. La stessa esigenza non si riscontra invece per i restanti gradi di ministro plenipotenziario e di ambasciatore, le cui dotazioni organiche risultano in grado di far fronte adeguatamente alle eventuali, future necessità.

L'articolo 13 introduce il sesto comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (« Formazione e aggiornamento professionale ») che già prevede la possibilità per l'Amministrazione di inviare con trattamento di missione, considerandolo quindi come un normale periodo di servizio, per la durata massima di un anno, non più di dieci funzionari diplomatici contemporaneamente a seguire studi « in materie particolari » in Italia o all'estero.

Poiché sussiste l'esigenza — che sempre più si va affermando — di una formazione permanente del funzionario diplomatico nell'interesse dell'Amministrazione stessa, si contempla ora anche il caso di coloro che a titolo di iniziativa personale (ma con il necessario beneplacito dell'Amministrazione, come già nel caso dell'aspettativa per motivi di famiglia) desiderino effettuare per gli identici motivi un periodo di studio e di applicazione in Italia o all'estero. In tale fattispecie, pur non venendo il periodo stesso equiparato al servizio (non vi sarebbe quindi trattamento di missione e la stessa retribuzione non verrebbe corrisposta), l'assenza del funzionario diplomatico verrebbe autorizzata come « assenza per motivi di studio », senza pregiudizio — vista la specialità della norma — per l'anzianità di servizio, la quale maturerebbe egualmente sia ai fini dell'avanzamento che del collocamento a riposo e del relativo trattamento pensionistico (prevedendosi peraltro il versamento da parte dell'interessato dei relativi contributi e ritenute previdenziali a suo carico).

L'articolo 14 modifica l'articolo 107, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, la quale stabilisce che per la promozione al grado di consigliere di legazione i segretari di legazione debbano aver

prestato servizio, per almeno quattro anni « negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali ». Poiché è oggi sempre più diffusa la possibilità per i giovani funzionari diplomatici di prestare servizio per qualche tempo anche presso delegazioni diplomatiche speciali (si pensi a quelle in Iraq e in Taiwan) ovvero presso Stati esteri (si pensi ai funzionari che, per conto dell'Unione europea, possono essere distaccati presso Stati europei candidati all'adesione) appare equo per gli interessati, nonché vantaggioso per il servizio, equiparare tali periodi a quelli trascorsi presso le organizzazioni internazionali.

L'articolo 15 introduce un'importante integrazione, essenziale per la funzionalità del servizio, alla lettera c) del primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Essa infatti mira ad integrare le funzioni che, al Ministero e all'estero, devono avere svolto, per un periodo di almeno due anni nel grado di consigliere di ambasciata, i funzionari diplomatici al fine di essere nominati ministri plenipotenziari. La precedente individuazione di funzioni lasciava fuori, infatti, le funzioni di vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'istituto diplomatico e di ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica: funzioni altrettanto importanti, al fine del servizio, di quelle indicate oggi dalla norma.

L'articolo 16 riduce da sette a sei anni l'anzianità minima nel grado che deve essere posseduta dai ministri plenipotenziari per essere nominati al grado di ambasciatore (articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). La ragione di tale modificazione risiede nel convincimento — maturato in questi ultimi tempi a seguito di concrete esperienze di servizio — che il periodo propedeutico alla nomina ad ambasciatore da trascorrere nel grado immediatamente inferiore è attualmente troppo lungo. Sei anni di servizio, invece di sette, nel grado di ministro plenipotenziario (cui corrispondono generalmente tre-quattro anni da capo Missione all'estero e due-tre anni da direttore generale o capo servizio

presso l'Amministrazione centrale od altro incarico equivalente) sono sufficienti, stante il tipo di responsabilità rivestite, per acquisire la necessaria esperienza che consenta poi di assumere gli incarichi di ancor maggiore rilevanza e delicatezza connessi con il grado di ambasciatore. Sembra pertanto equo per gli interessati e, soprattutto, funzionale per il servizio, stabilire per la nomina ad ambasciatore un'anzianità minima nel grado inferiore di soli sei anni.

L'articolo 17 si compone di due parti: la prima sostituisce il terzo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per escludere gli avvicendamenti dei capi Missione dalla norma che rende obbligatorio procedere ai movimenti dei funzionari diplomatici solo nei mesi di giugno, luglio ed agosto. In effetti, le esigenze di servizio, le quali inducono nella nomina dei capi Missione ad aderire strettamente alle vicende delle nostre relazioni diplomatiche con i vari Stati, non si conciliano con una normativa troppo rigida e che rischia di comportare sempre maggiori inconvenienti.

La seconda parte, sostituendo il testo del quinto comma dello stesso articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, equipara al servizio prestato presso le organizzazioni internazionali quello svolto presso Stati esteri, ai fini del periodo di servizio all'estero massimo consentito prima che i funzionari diplomatici debbano far rientro al Ministero.

Viene così tenuto opportunamente conto della sempre maggiore diffusione, anche in prospettiva, di tale tipo di servizio all'estero che consente ai funzionari diplomatici fruttuose esperienze, a vantaggio sia personale che dell'immagine del nostro Paese.

L'articolo 18, confermando l'interpretazione che l'Amministrazione ha sempre dato all'articolo 110-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, modifica il primo comma esplicitando chiaramente che le vacanze dei posti di capo Missione non sono soggette alle

forme di pubblicità previste per i restanti posti all'estero disponibili per i funzionari della carriera diplomatica. Ciò per evidenti motivi di riservatezza (legati, anche qui, alle vicende delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli altri Stati) e per il fatto che le nomine dei capi Missione sono deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, con procedura cioè « rafforzata » rispetto alle diverse destinazioni all'estero degli altri funzionari diplomatici. Ne consegue un diverso percorso anche nella fase di individuazione delle persone più idonee per l'incarico.

L'articolo 19 modifica la rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla alla mutata realtà del pubblico impiego, nella quale cioè i funzionari che un tempo appartenevano alla carriera direttiva amministrativa risultano oggi inseriti nell'area funzionale C.

L'articolo 20, nello stesso ordine di idee dell'articolo 19, sopprime le disposizioni che si riferivano, nel testo originario dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, all'impiego in Italia ed all'estero dei funzionari direttivi amministrativi (oggi di natura contrattuale o meglio specificate in altri strumenti normativi), e sostituisce il predetto articolo con un nuovo articolo la cui rubrica è « Funzioni consolari ». In esso vengono specificate quali funzioni consolari di collaborazione e, eventualmente, di direzione possono essere affidate, per esigenze di servizio e sentito il Consiglio di amministrazione, ai dipendenti dell'area funzionale C. Esse risultano le stesse, a parità di livello, di quelle che potevano essere loro affidate nel pregresso ordinamento. Infatti, ai dipendenti delle posizioni economiche C2 e C3 (discendenti diretti delle qualifiche VIII e IX, a loro volta eredi della « carriera direttiva amministrativa » propriamente detta, soppressa con l'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980) possono essere affidate funzioni consolari di direzione di un consolato o di un vice consolato, ovvero

funzioni di collaborazione presso un consolato generale.

Per quanto riguarda i dipendenti della posizione economica C1 essi possono essere destinati ad occupare posti di agente consolare, conformemente a quanto previsto per il cancelliere capo e l'assistente commerciale capo nel pregresso ordinamento (si veda al riguardo l'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che viene abrogato con il presente disegno di legge, e si tenga presente che la posizione economica C1 discende direttamente dalla VII qualifica funzionale la quale, a sua volta, è erede delle qualifiche di cancelliere capo e di assistente commerciale capo soppresse con la citata legge n. 312 del 1980).

L'articolo 21 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 una norma che istituisce, limitatamente all'ipotesi in cui il personale sia in servizio all'estero, una « indennità per le lingue estere di difficile apprendimento » (articolo 144-*bis*). Tale misura è volta a remunerare la conoscenza da parte dei dipendenti che non rivestano le qualifiche più elevate di una, massimo due lingue, di difficile apprendimento (individuate con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

L'esigenza che tale misura tende a soddisfare è quella di incentivare l'apprendimento da parte dei dipendenti di lingue straniere utili per il servizio che non siano quelle veicolari o di relativamente più facile apprendimento per chi sia di lingua madre italiana.

Si precisa peraltro che, in conformità al vigente ordinamento del pubblico impiego, per il servizio prestato in Italia si provvederà mediante i procedimenti negoziali di settore.

L'articolo 22 sostituisce il primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, unificando i contingenti degli impiegati a contratto che possono essere assunti, da un lato, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e, dall'altro, dagli istituti italiani di cultura.

Il primo è pari a 1.827 unità ed il secondo a 450 unità. La somma aritmetica dei due contingenti è, per l'appunto, pari alle 2.277 unità del nuovo contingente unificato degli impiegati a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri istituito con il presente articolo.

La *ratio* di tale misura è duplice. Essa tende, innanzitutto, ad aderire da un punto di vista sistemico alla innovazione introdotta nel presente disegno di legge (articoli 1 e 5) secondo cui gli istituti italiani di cultura fanno parte ormai dell'Amministrazione degli affari esteri quali « uffici all'estero », al pari delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Non si vede, pertanto, perché debba esistere un doppio contingente degli impiegati a contratto negli uffici all'estero, tanto più che gli uni e gli altri (quelli degli uffici diplomatici e consolari e quelli degli istituti) sono oggi gestiti unitariamente, a differenza che in passato, dalla Direzione generale per il personale e la spesa relativa fa capo ormai ad un'unica unità previsionale di base.

Secondariamente, ma trattasi in realtà di aspetto rilevante per la funzionalità complessiva dell'Amministrazione degli affari esteri nella sua proiezione periferica, la possibilità di disporre di un unico contingente di impiegati a contratto consente una maggiore flessibilità nel dare risposta alle esigenze di servizio che si pongono nei diversi settori di attività dell'Amministrazione stessa, le quali vanno necessariamente valutate nel loro complesso e secondo un'unica scala di priorità.

L'articolo 23 modifica l'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, specificando che l'indennità personale viene mantenuta, relativamente al personale in servizio all'estero che usufruisca del congedo ordinario, solo in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero. Nel contempo la nuova norma abroga la disposizione che subordinava la corresponsione dell'indennità personale per i dipendenti in servizio all'estero che usufruissero del congedo ordinario al decorso di almeno otto mesi dalla data della

loro assunzione all'estero. Tale disposizione, in effetti, è risultata creare, negli ultimi tempi, non pochi problemi agli uffici all'estero nella pianificazione dei congedi annuali del personale, rischiando di arrecare pregiudizio al servizio.

L'articolo 24, introducendo l'articolo 211-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia del demanio d'intesa con le amministrazioni che abbiano istituzionalmente la cura di interessi di rilievo internazionale, di un provvedimento di verifica delle esigenze relative alle consistenze immobiliari utilizzate dalle predette amministrazioni e delle condizioni che regolano il rapporto concessorio. Con tale provvedimento si provvede quindi alla ricognizione dei beni demaniali concessi in uso ad enti o associazioni per finalità di rappresentanza e culturali, nonché per servizi sociali, inerenti ai fini istituzionali dell'Amministrazione degli affari esteri, e si procede contestualmente alla definizione dei criteri di gestione e dei parametri economici relativi al rapporto concessorio.

L'articolo 25 sostituisce la tabella A, di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova tabella espressa in euro. Nel contempo si elevano, per ragioni di equità e per meglio adeguarle ai relativi oneri di servizio, le basi mensili delle indennità di servizio da corrispondere, rispettivamente, all'esperto capo in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e al dirigente dell'area della promozione culturale che sia destinato all'estero con funzioni di direttore di istituto di cultura (figura non esistente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967).

In effetti, l'esperto capo all'estero, in adesione all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, assume ora rilevanti compiti di consulenza, ricerca, studio e attività ispettive in materia amministrativa e contabile, « con competenza anche per più Paesi ». Per tener adeguatamente conto

di tali maggiori oneri di servizio, l'indennità base, pari nel vecchio ordinamento ad euro 1.262,71, viene elevata ad euro 1.381,52 con un incremento inferiore, dunque, al 10 per cento.

Per quanto riguarda il dirigente dell'area della promozione culturale che può essere destinato all'estero con funzioni di direttore di istituto di cultura (indennità base pari ad euro 938,92) va considerato il fatto che questi riveste ora, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, funzioni di coordinamento d'area estese anche su più Paesi. In considerazione di tali maggiori oneri di servizio l'indennità base viene portata ad euro 1.038,08 con un incremento, dunque, di poco superiore al 10 per cento.

L'articolo 26 sostituisce l'espressione « Nei primi sei anni successivi » contenuta nel comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, con l'espressione « Nei primi dieci anni successivi ». In tal modo viene opportunamente elevato il periodo di tempo previsto dalla norma transitoria per l'effettuazione di taluni degli adempimenti stabiliti dalle norme introdotte nel decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 dalla riforma del 2000 in vista delle promozioni a consigliere di ambasciata (aver prestato servizio in determinate sedi) e alle nomine a ministro plenipotenziario (frequenza dei corsi di aggiornamento e svolgimento di determinate funzioni) del 2000. Si è infatti potuto constatare, da un lato, che man-

cano i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti in questione senza pregiudizio per le legittime aspettative degli interessati e, dall'altro, che vi è una consistente carenza delle risorse necessarie per effettuare i corsi in questione, che devono essere frequentati da alcune centinaia di funzionari, larga parte dei quali è soggetta a continui avvicendamenti con l'estero che, tra l'altro, rendono problematica la loro partecipazione ai corsi in un lasso di tempo più breve.

L'articolo 27 abroga le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che risultano superate dall'intervenuta evoluzione delle esigenze dell'Amministrazione (ad esempio il capo VI del titolo II della parte prima, cioè la normativa sugli « ispettorati di frontiera », non risulta più di alcuna applicazione, in quanto gli ispettorati non esistono più da almeno venti anni e non sarebbero comunque funzionali ai mutati flussi migratori) ovvero quelle disposizioni che risultano incompatibili con il mutato quadro normativo relativo all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (l'articolo 4 sul gabinetto e le segreterie particolari dei sottosegretari, in quanto assorbito dalla normativa regolamentare sugli uffici di diretta collaborazione con il Ministro) o relativo agli ordinamenti del pubblico impiego (tutte le altre).

L'articolo 28 è la norma relativa agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

1. Il provvedimento in oggetto, che introduce modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il cui testo si compone di 28 articoli, non comporta nella quasi totalità delle sue disposizioni oneri aggiuntivi a carico dell'Erario rispetto all'originaria previsione di spesa derivante dall'attuazione della predetta normativa, sulla quale va ad incidere.

A tale riguardo, si deve infatti tener presente che dalla massima parte delle disposizioni interessate dalla presente iniziativa di modifica e integrazione non derivava, per intrinseca assenza di costi della originaria previsione legislativa, alcun onere finanziario, sicché dalla medesima normativa — la cui natura è rimasta sostanzialmente inalterata pur nella formulazione attualmente proposta, per la quale è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa — non derivano parimenti oneri finanziari.

2. Rientrano nel novero delle disposizioni caratterizzate da mancanza di oneri finanziari gli articoli sottoelencati:

l'articolo 1, che disciplina *ex novo* la composizione dell'Amministrazione degli affari esteri, sostituendo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 2, che modifica, integrandolo, l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 3, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, già disciplinata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 4, che modifica la rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 5, che ricomprende nel novero degli « uffici all'estero » gli istituti italiani di cultura;

l'articolo 6, che introduce nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 una norma aggiuntiva (l'articolo 30-*bis*), con cui — innovando rispetto alla precedente disciplina — viene individuato un nuovo modello organizzativo (la « sezione distaccata delle rappresentanze diplomatiche ») che consente di rafforzare senza oneri aggiuntivi per l'Erario la presenza italiana all'estero. Tale obiettivo viene raggiunto mediante l'istituzione di una « sezione distaccata », che utilizza risorse umane, finanziarie e tecnologiche di una rappresentanza diplomatica la cui competenza territoriale si

estende anche al Paese ove si istituisce la sezione distaccata, ma che ha sede in uno Stato diverso.

Come peraltro già specificato nella relazione illustrativa, l'utilizzo di personale appartenente alla carriera diplomatica o di altro personale in organico presso la rappresentanza diplomatica di cui la sezione costituisce la proiezione, nonché delle necessarie risorse finanziarie e tecnologiche alla stessa rappresentanza assegnate, esclude nuovi o maggiori oneri a carico dell'Erario. Tale conclusione appare confermata, per quanto riguarda in particolare gli oneri di funzionamento, dalla soluzione prevista per l'allocatione di tali sezioni staccate nelle rispettive sedi di servizio. Infatti, fermo restando in ogni caso che il pagamento dei relativi canoni di locazione non può che avvenire nei limiti delle vigenti dotazioni di bilancio, l'utilizzo eventuale di locali — resi disponibili a seguito di intese bilaterali — ubicati all'interno degli uffici diplomatici o consolari di Paesi dell'Unione europea ovvero delle delegazioni della Commissione europea, potrebbe portare, in regime di compensazione delle reciproche spese, anche ad un risparmio per l'Erario derivante dalle economie di scala conseguenti a tali sinergie. Si deve inoltre considerare che i costi derivanti da eventuali canoni di locazione, peraltro esigui in numerose aree geografiche con basso reddito *pro-capite*, sarebbero ampiamente compensati dai risparmi sulle spese di viaggio e di missione che attualmente sostengono i capi delle rappresentanze diplomatiche per raggiungere i Paesi dove essi sono accreditati ma che non sono sedi di Ambasciata.

Infine, un consistente risparmio sugli oneri finanziari derivanti dal mantenimento delle rappresentanze diplomatiche può essere realizzato nell'immediato futuro se si considera che il meccanismo in questione consente in concreto di procedere alla progressiva riduzione delle rappresentanze diplomatiche esistenti in aree geografiche a forte concentrazione, nelle quali tutti i Paesi che vi appartengono siano sedi di Ambasciata (ad esempio l'America centrale). In tal caso, mantenendosi in funzione una o due Ambasciate nei Paesi di maggior rilievo politico-diplomatico, le residue rappresentanze diplomatiche verrebbero trasformate in sezioni distaccate di quelle esistenti, con conseguenti forti riduzioni delle spese di personale e delle spese di funzionamento;

l'articolo 7, che modifica, sotto il profilo meramente lessicale, la formulazione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 8, che inserisce tra le funzioni degli uffici consolari quella di assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;

l'articolo 9, che modifica la rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 10, che opera un rinvio, sostituendo l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero, alle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento;

l'articolo 11, che attualizza l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri), sostituendolo con disposizioni che tengono conto del processo di riforma intervenuto in materia di pubblico impiego;

l'articolo 12, che integra l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 — riproponendo, come già chiarito nella relazione illustrativa, una iniziativa legislativa (atto Camera n. 6561-*septies*) appartenente alla precedente legislatura e già approvata dalla competente Commissione della Camera dei deputati ma poi decaduta per la sopravvenuta conclusione della stessa legislatura — introduce il principio di delegificazione nell'ambito delle dotazioni organiche della carriera diplomatica, limitatamente ai gradi di consigliere di Ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione. Scopo della norma è quello di consentire (utilizzando lo strumento regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i procedimenti di rideterminazione e di rimodulazione delle dotazioni organiche del personale del comparto dei Ministeri) una maggiore flessibilità nella determinazione delle dotazioni organiche del personale diplomatico appartenente agli anzidetti gradi, spostando risorse da uno all'altro dei tre gradi in relazione alle variabili esigenze funzionali e operative dell'Amministrazione (esigenza che non si pone invece per i gradi apicali, dove le relative dotazioni organiche consentono già di fronteggiare tutte le future ed eventuali necessità). Il provvedimento, che è adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è soggetto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, non genera costi in quanto, applicandosi il principio della reciproca compensazione tra diversi contingenti di personale diplomatico, viene assicurato di volta in volta il rispetto dell'obbligo dell'invarianza della spesa, riferita al costo della dotazione organica complessiva dei tre gradi;

l'articolo 13, che integra con l'introduzione di un comma il testo dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, introduce l'« anno sabbatico » per i funzionari diplomatici che intendono assentarsi dal servizio nell'interesse dell'Amministrazione per seguire studi specialistici in Italia o all'estero al fine di perfezionare la propria formazione professionale. Il nuovo istituto — la cui disciplina risulta assimilabile a quella dell'aspettativa per motivi di famiglia — prevede che i funzionari diplomatici autorizzati (non più di dieci contemporaneamente) possano assentarsi dal servizio (per non più di un anno) senza diritto alla retribuzione e, a maggior ragione trovandosi fuori servizio, senza diritto al trattamento di missione. Sotto il profilo finanziario la disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri, consentirebbe addirittura un risparmio nelle spese di personale, in quanto — a fronte del versamento da parte dell'Amministrazione dei soli contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico, che comunque sarebbero stati corrisposti — ha l'effetto di

ridurre le spese complessive per stipendi ed altri assegni fissi e variabili per il personale della carriera diplomatica durante il periodo di assenza dei funzionari autorizzati;

gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, che modificano, parzialmente sostituendo o integrando il testo originario, rispettivamente gli articoli 107, primo comma, lettera *b*), 109, primo comma, lettera *c*), 109-*bis*, primo comma, 110, commi terzo e quinto, 110-*bis*, primo comma, la rubrica del capo II del titolo II della parte seconda, nonché l'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

l'articolo 22, con il quale è stato sostituito il primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dispone l'unificazione dei contingenti degli impiegati a contratto che possono essere assunti sia da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari che da parte degli istituti italiani di cultura. La disposizione mira a razionalizzare un sistema (quello degli impiegati a contratto) che prima della formulazione del presente disegno di legge si basava su una rigida distinzione dei due contingenti e che attualmente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 5, non è più sostenibile. L'attuazione della norma, da cui consegue la semplice somma aritmetica dei due contingenti di personale, non comporta assolutamente alcun onere finanziario aggiuntivo;

l'articolo 23, che sostituisce il primo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dispone — a differenza di quanto previsto dalla disposizione modificata — il mantenimento, a favore del personale in servizio all'estero da meno di otto mesi, dell'indennità personale durante il congedo ordinario ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo durante il servizio all'estero. La disposizione, che può considerarsi parzialmente innovativa rispetto all'attuale disciplina, si propone, attraverso tale ultima limitazione, di realizzare anche economie di bilancio, riducendo gli oneri per spese di personale;

l'articolo 26, infine, apporta una assai limitata modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, intervenendo su una fonte normativa diversa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e di assai più recente emanazione. Tale intervento normativo, pur non avendo una diretta connessione con quest'ultimo provvedimento, ha trovato collocazione *ratione materiae* nel disegno di legge che si propone, ed è accomunato alla normativa innanzi individuata dalla assoluta mancanza di onerosità.

3. Le disposizioni residue, invece, generano costi immediatamente valutabili, derivanti dall'incremento di oneri già esistenti o dall'individuazione di nuovi oneri, ovvero in un solo caso (articolo 24) determinano minori entrate per l'Erario, situazione quest'ultima assimilabile peraltro all'individuazione di un nuovo onere a carico dello stesso Erario.

Tali disposizioni sono:

L'articolo 21, che introduce una nuova disposizione (l'articolo 144-*bis*) nel *corpus* normativo costituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede la corresponsione, relativamente al servizio prestato all'estero, di una indennità volta a premiare la conoscenza, da parte dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, che non rivestano qualifiche apicali, di « lingue straniere di difficile apprendimento », e come tali individuate con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere derivante dall'attuazione della predetta disposizione valutato complessivamente in euro 498.296,00 è stato calcolato seguendo la logica analitica di cui all'allegata tabella 1. Sarà necessario istituire comunque una apposita unità previsionale di base non esistendo attualmente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri alcuna unità previsionale di base *ad hoc*;

L'articolo 24, con il quale si integra il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 introducendo una ulteriore disposizione (l'articolo 111-*bis*) nel predetto *corpus* normativo, prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio assunto di intesa con i dirigenti dei competenti uffici della Amministrazione interessata alla cura di interessi di rilievo internazionale, con il quale si provvede alla ricognizione dei beni demaniali concessi in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento delle predette attività istituzionali, nonché per servizi sociali. La disposizione consente anche, facendo venir meno la materia del contendere, di chiudere il contenzioso esistente su tale materia tra il Ministero degli affari esteri e l'allora Ministero delle finanze. L'introduzione di tale norma — che restituisce al Ministero degli affari esteri una situazione derogatoria in materia di uso di beni demaniali, giustificata dal prevalente uso governativo dei beni stessi, ma venuta meno per l'implicita abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1993, n. 537, è stata suggerita dal Consiglio di Stato in sede di parere espresso, a richiesta del Ministero delle finanze, al fine di dirimere il contenzioso predetto. La stima delle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione, in assenza di un qualsivoglia parametro di quantificazione dei termini economici inerenti alla pregressa utilizzazione del bene demaniale, è stata effettuata necessariamente in via presuntiva. Pertanto, prendendo a riferimento l'importo individuato dall'Agenzia del demanio a titolo di indennizzo per l'uso dei beni, che ha tenuto conto dei valori di mercato previo accertamento eseguito dalla stessa Agenzia fino a tutto il decorso anno, è stato possibile quantificare l'onere nella misura annua complessiva di lire 202.840.000 corrispondenti ad euro 104.324,00 in ragione di anno;

L'articolo 25 sostituisce la tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova tabella in cui le cifre già espresse in lire sono state

convertite in euro. Al contempo, parallelamente a questa operazione che non comporta alcun costo aggiuntivo, vengono incrementate — per le ragioni meglio esplicitate nella relazione illustrativa — le misure mensili delle indennità di servizio spettanti, rispettivamente, all'esperto capo (incarico conferibile ad un dirigente di prima fascia) in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ed al dirigente dell'area della promozione culturale con incarico di direttore di istituto italiano di cultura.

L'indennità mensile che sarebbe spettata all'esperto capo, corrispondente dopo la conversione ad euro 1.262,71, viene elevata ad euro 1.381,53, con un incremento pari al 9,60 per cento, mentre l'indennità mensile spettante al direttore di istituto italiano di cultura corrispondente dopo la conversione ad euro 938,92, viene aumentata ad euro 1.038,08, con un incremento pari al 10,57 per cento.

L'ulteriore onere finanziario derivante dall'incremento dell'indennità di servizio mensile spettante all'esperto capo può quindi valutarsi a regime, considerando la totale copertura dei tre posti previsti per l'estero dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, in circa euro 28.897,00 per anno, mentre l'onere aggiuntivo conseguente all'incremento dell'indennità mensile spettante al direttore dell'istituto italiano di cultura, considerando la integrale copertura dei dieci posti previsti dalla normativa vigente, ammonta a regime a euro 116.915,00 in ragione di anno.

L'incremento complessivo annuo, ammontante ad euro 145.812,00 è stato analiticamente riportato, per ciascuna delle due indennità considerate, nell'allegata tabella riassuntiva degli oneri (tabella 2).

Tabella 1

TABELLA ANALITICA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 21

CATEGORIA	ONERE
a) Personale della carriera diplomatica e personale dirigenziale in servizio all'estero che abbia ottima conoscenza di una lingua « di difficile apprendimento »: 10 unità	1/7 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.591,36) x 10 = euro 25.913,60
b) Personale della carriera diplomatica e personale dirigenziale in servizio all'estero che abbia ottima conoscenza di due lingue « di difficile apprendimento »: 5 unità	1/7 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.591,36) x 5 x 2 = euro 25.913,60
c) Personale della carriera diplomatica e personale dirigenziale in servizio all'estero che abbia buona conoscenza di una lingua « di difficile apprendimento »: 10 unità	1/7 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.591,36) : 2 x 10 = euro 12.956,80
d) Personale della carriera diplomatica e personale dirigenziale in servizio all'estero che abbia buona conoscenza di due lingue « di difficile apprendimento »: 5 unità	1/7 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.591,36) : 2 x 5 (pari a euro 6.478,40) x 2 = euro 12.956,80
e) Personale dell'area funzionale C in servizio all'estero che abbia ottima conoscenza di una lingua « di difficile apprendimento »: 20 unità	1/9 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.015,50) x 20 = euro 40.310,00
f) Personale dell'area funzionale C in servizio all'estero che abbia ottima conoscenza di due lingue « di difficile apprendimento »: 2,5 unità	1/9 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.015,50) x 2,5 (pari a euro 5.038,75) x 2 = euro 10.077,50
g) Personale dell'area funzionale C in servizio all'estero che abbia buona conoscenza di una lingua « di difficile apprendimento »: 50 unità	1/9 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.015,50) : 2 x 50 = euro 50.387,50
h) Personale dell'area funzionale C in servizio all'estero che abbia buona conoscenza di due lingue « di difficile apprendimento »: 12,5 unità	1/9 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 2.015,50) : 2 x 12,5 (pari a euro 12.596,00) x 2 = euro 25.193,75
i) Personale delle aree funzionali B e A in servizio all'estero che abbia ottima conoscenza di una lingua « di difficile apprendimento »: 25 unità	1/12 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 1.511,62) x 25 = euro 37.790,50
l) Personale delle aree funzionali B e A in servizio all'estero che abbia ottima conoscenza di due lingue « di difficile apprendimento »: 5 unità	1/12 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 1.511,62) x 5 (pari a euro 7.558,10) x 2 = euro 15.116,62
m) Personale delle aree funzionali B e A in servizio all'estero che abbia buona conoscenza di una lingua « di difficile apprendimento »: 50 unità	1/12 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 1.511,62) : 2 x 50 = euro 37.790,50
n) Personale delle aree funzionali B e A in servizio all'estero che abbia buona conoscenza di due lingue « di difficile apprendimento »: 25 unità	1/12 della base (euro 18.139,49) dell'indennità (pari a euro 1.511,62) : 2 x 25 (pari a euro 18.895,25) x 2 = euro 37.790,50
o) Personale dell'Amministrazione degli affari esteri che presti servizio in Paesi dove si parla una lingua « di difficile apprendimento » di cui abbia conoscenza: 110 unità (50 per cento del totale dei beneficiari)	Calcolo del totale delle indennità da conferire complessivamente alle 220 unità di personale individuate nella presente tabella (euro 332.197,25) : 2 = euro 166.098,62, quale maggiorazione prevista per la fattispecie a fianco indicata
Totale complessivo (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m+n+o)	euro 498.295,87 (arrotondato a euro 498.296,00)

Tabella 2

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 25

Attuale base tabellare per il Direttore Istituto italiano di cultura	Base tabellare proposta per i Dirigenti A.P.C.	Differenza	
938,92	1.038,08	10,57%	
ISE lorda media annua Direttore Istituto italiano di cultura	Aumento proposto	Numero Unità	Maggior onere annuo
110.609,78	10,57%	10	116.914,60

Attuale base tabellare per l'Esperto amministrativo capo	Base tabellare proposta per i Dirigenti generali	Differenza	
1.262,74	1.381,53	9,41%	
1.378,94	1.381,53	0,19%	
ISE lorda media annua Dirigente generale	Aumento proposto	Numero Unità	Maggior onere annuo
151.805,87	9,41%	2	28.569,87
172.257,07	0,19%	1	327,29
TOTALE			28.897,16

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI RISULTANTI DALLE TABELLE 1, 2
E DALL'ARTICOLO 24

Tab. 1		euro 498.296,00
Tab. 2	[28.897,00 + 116,914,60] arr.	euro 145.812,00
Art. 24		euro 104.324,00

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. La presente iniziativa legislativa si è resa necessaria, come più diffusamente si è detto nella relazione illustrativa, per fare fronte all'esigenza — avvertita a conclusione del processo di riforma che ha investito l'Amministrazione degli affari esteri — di adeguare con limitati ritocchi la normativa, su cui si basa l'ordinamento dell'Amministrazione (e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18), a talune disposizioni concernenti la disciplina del pubblico impiego recentemente introdotte nell'ambito del più generale processo di riforma che ha interessato la pubblica amministrazione.

2. Per quanto concerne gli aspetti tecnico-normativi in senso stretto del proposto disegno di legge, occorre precisare che esso si colloca nel quadro normativo rappresentato dall'insieme delle fonti legislative e regolamentari che disciplinano il « sistema Esteri », quadro che, in attuazione della legge di delega 28 luglio 1999, n. 266, è stato recentemente interessato da un processo di riforma caratterizzato da profonde ed incisive modificazioni nei suoi aspetti più rilevanti, come quelli legati al personale ed all'organizzazione.

Tra le espressioni più significative di tale processo evolutivo sono da segnalare il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della carriera diplomatica), il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999 ed il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, con i quali si è rispettivamente provveduto, con atti regolamentari, all'individuazione degli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri ed all'individuazione degli uffici dirigenziali della stessa Amministrazione non attribuibili alla carriera diplomatica.

Si deve peraltro precisare a tale riguardo che la presente iniziativa non va ad incidere su tali ultimi provvedimenti, che sono comunque di molto posteriori al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ma solo, e con modifiche di limitata portata, su taluni, suppur rilevanti, aspetti organizzativi definiti dal predetto provvedimento.

Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento normativo, si può affermare che, essendo esso esclusivamente mirato alle modifiche e all'integrazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si riscontra alcuna interferenza con l'ordinamento comunitario, nonchè — con riferimento alla normativa ordinaria e costituzionale vigente — con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. In conseguenza di ciò, si può escludere che il provvedimento proposto possa presentare aspetti di incoerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Quanto all'utilizzazione di uno strumento normativo primario per apportare modifiche ad una fonte normativa formalmente classificabile come regolamentare e quindi secondaria, è necessario sottolineare come il ricorso ad un'iniziativa legislativa con effetti immediati a

conclusione del suo *iter* si sia reso indispensabile per evitare di dover ricorrere ad una nuova legge di delega, che avrebbe allungato di molto i tempi di intervento sulla normativa oggetto di modifica o integrazione. Dovendosi in tal senso escludere che tale iniziativa possa rappresentare un fenomeno di rilegificazione, la possibilità di delegificazione rimane pertanto, ove risulti necessaria, pienamente utilizzabile.

3. Essendo l'iniziativa legislativa mirata all'introduzione di modifiche ed integrazioni a disposizioni vigenti, si è fatto necessariamente ricorso alla tecnica della novella legislativa. Peraltro, per quanto concerne le modalità di redazione ed il linguaggio normativo utilizzato a tal fine, si fa presente che non sono state introdotte nuove definizioni normative nelle disposizioni novellate, che risultano quindi coerenti rispetto a quelle già in uso e con tutte le altre disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non toccate dagli interventi di modifica, che restano ancora in uso.

Non si registrano poi effetti abrogativi al di fuori di quelli espressamente individuati all'articolo 27 del disegno di legge proposto.

4. Non risulta infine che vi siano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi di incostituzionalità pendenti nella materia che costituisce oggetto della presente iniziativa legislativa, né che vi siano all'esame del Parlamento altri progetti di legge nella stessa o in analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Per quanto riguarda gli effetti che l'impatto del proposto disegno di legge dovrebbe provocare nel quadro normativo o socio-economico vigente, i risultati dell'analisi condotta in tale senso possono così sintetizzarsi.

A. L'intervento normativo che si intende porre in essere con la presente iniziativa legislativa di modifica ed integrazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è destinato ad operare nello stesso ambito di applicazione della fonte normativa modificata.

Per quanto concerne i soggetti destinatari, essi coincidono con quelli appartenenti all'Amministrazione interessata, che è esclusivamente quella degli affari esteri, in quanto le disposizioni oggetto di novella legislativa modificano, ottimizzandoli, esclusivamente taluni aspetti strutturali ed organizzativi, a livello centrale e all'estero, di tale Amministrazione, già disciplinati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, normativa sulla quale si basa l'ordinamento del Ministero degli affari esteri.

I soggetti coinvolti, e cioè quelli appartenenti o facenti capo alle categorie socio-economiche sulle quali l'intervento normativo è suscettibile di produrre effetti di ricaduta, appartengono parimenti all'Amministrazione degli affari esteri.

B. Come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa non si prospettano particolari istanze di carattere sociale o economico da soddisfare con la presente iniziativa legislativa. Le esigenze prospettate sono tutte di natura giuridica e sono chiaramente motivate dalla necessità di rendere coerente, con i mutamenti del quadro normativo intervenuti a seguito delle recenti modifiche ordinamentali e/o strutturali che hanno interessato l'Amministrazione, la normativa sulla quale, nonostante la sua appartenenza ad una fase di produzione legislativa ormai superata, si basa tuttora l'ordinamento « portante » dell'Amministrazione degli affari esteri.

C. Gli obiettivi, sia quelli generali riguardanti l'intervento nel suo complesso, sia quelli specifici concernenti le singole disposizioni, sono dunque coincidenti con le esigenze prospettate alla lettera *b)* e la loro realizzazione è prevista o comunque attesa nel breve periodo, fermo restando che gli effetti complessivi dovrebbero manifestarsi — a legislazione vigente — in un arco temporale auspicabilmente di lunga durata.

D. In relazione al verificarsi dei risultati attesi, per quanto riguarda l'impatto diretto o indiretto che tali risultati dovrebbero avere sull'organizzazione del Ministero degli affari esteri e sull'attività, sia pure in termini meramente eventuali, di altre pubbliche ammi-

nistrazioni si prevede, in conseguenza dell'attualizzazione e della rafforzata coerenza dell'ordinamento stesso, l'ottimizzazione del funzionamento delle strutture organizzative del Ministero degli affari esteri in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle missioni istituzionali propri di tale Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 (*Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri*). 1. L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero ».

ART. 2.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione ».

ART. 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) dei capi servizio;

e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *e-bis)* ed *e-ter)* del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale ».

ART. 4.

1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« TITOLO II — RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, UFFICI CONSOLARI ED ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ALL'ESTERO ».

ART. 5.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura »;

b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività ed

il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis (*Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche*). 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.

2. L'incarico di dirigere *in loco* una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri ed accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari *ad interim*. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.

3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.

4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità del comma 3 dell'articolo 171-*bis*. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.

5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.

6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri o della Commissione euro-

pea eventualmente disponibili *in loco*. La convenzione allo scopo stipulata prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto da parte dei predetti Stati membri o da parte della Commissione europea per il funzionamento della sezione.

7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

ART. 7.

1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « di un ufficio all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ».

ART. 8.

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il primo capoverso: « proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; » è inserito il seguente:

« assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; ».

ART. 9.

1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO V — SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI
ALL'ESTERO ».

ART. 10.

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 58 (*Rinvio*). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si appli-

cano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento ».

ART. 11.

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 93 (*Personale dell'Amministrazione degli affari esteri*). 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali così come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

ART. 12.

1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « annessa al presente decreto » è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza della spesa relativa alle dotazioni dei gradi anzidetti complessivamente considerata ».

ART. 13.

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad

assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente ».

ART. 14.

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera *b)* del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b)* abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera *c)*, per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; ».

ART. 15.

1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera *c)* del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c)* abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più

delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro ».

ART. 16.

1. All'articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado ».

ART. 17.

1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica, abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri ».

ART. 18.

1. All'articolo 110-*bis*, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica ».

ART. 19.

1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO II — PERSONALE DELL'AREA
FUNZIONALE C »

ART. 20.

1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 114 (*Funzioni consolari*). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare ».

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 144-*bis*. (*Indennità per le lingue estere di difficile apprendimento*). 1. Al

personale della carriera diplomatica di grado non superiore a consigliere di ambasciata, a quello dirigenziale di seconda fascia e a quello appartenente alle aree funzionali dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al comma 1 dell'articolo 93, quando sono in servizio all'estero, è concessa una indennità mensile non pensionabile per la conoscenza di lingue estere di difficile apprendimento che siano di rilevante interesse per il servizio, fino ad un massimo di due lingue con esclusione di quelle, anche facoltative, nelle quali il personale stesso abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione. Le lingue per cui è concessa l'indennità sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'indennità è concessa:

a) nella misura di un settimo, un nono e un dodicesimo dello stipendio tabellare mensile lordo di segretario di legazione, rispettivamente per il personale diplomatico e per il personale dirigenziale, per il personale dell'area funzionale C, per il personale delle aree funzionali B e A, che abbia ottima conoscenza delle lingue;

b) nella misura pari alla metà dell'indennità di cui alla lettera a) nel caso di buona conoscenza delle lingue.

3. Le misure di cui al comma 2 sono raddoppiate nel periodo in cui il dipendente presta servizio nel Paese nel quale si parla la lingua in questione.

4. Il grado di ottima e buona conoscenza delle lingue è accertato in relazione alla categoria di appartenenza con apposite prove previste dal decreto di cui al comma 1. L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con esito positivo. Qualora per ragioni di servizio o per la distanza della sede del personale, l'accertamento stesso abbia luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che dia esito positivo, la indennità è ripristinata dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

5. Per il personale che presta servizio in Italia appartenente ai gradi, alle qualifiche

e alle aree funzionali indicati nel comma 1 si provvede all'attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, attraverso i procedimenti negoziali di settore previsti dalla normativa vigente ».

ART. 22.

1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero ».

ART. 23.

1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale »;

b) il quarto comma è abrogato.

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1.

Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso ».

ART. 25.

1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 26.

1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: « Nei primi sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Nei primi dieci anni successivi ».

ART. 27.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) parte prima: articolo 4; capo VI del titolo II;

b) parte seconda: capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V.

ART. 28.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 24 e 25, valutato in euro 748.432,00 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(v. articolo 25)

« TABELLA A

(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI
NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

QUADRO A

Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)	1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)	1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica	1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe	1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica	1.399,60
Capo di consolato generale	1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato ge- nerale di prima classe	1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe	1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1)	1.163,06
Capo di consolato	983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o con- sole aggiunto presso consolato generale di prima classe	963,19
Capo di vice consolato	929,62
Secondo segretario o vice console	929,62
Capo di agenzia consolare	921,88

(1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

QUADRO B

Qualifica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di prima fascia	Commissario regionale capo esperto amministrativo capo	1.381,52
Dirigente di seconda fascia	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.163,06

QUADRO C

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
C3	Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	963,19 (*) 929,62
C2	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore	919,29 (*) 872,81
C1	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	867,13 (*) 792,24
B3	Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico-finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni	770,04 (*) 748,35
B2	Assistente amministrativo o esperto autista	702,38 (*) 655,38

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
B1	Coadiutore o autista capo o commesso capo	608,90 (*) 564,49
A1	Commesso o autista	543,31 (*) 524,72

(*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

QUADRO D

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica o posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale	Direttore di istituto italiano di cultura (*)	1.038,08
C3 o C2	Direttore di istituto italiano di cultura	938,92
C2 o C1	Addetto presso istituto italiano di cultura	792,24

(*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368.

€ 0,72



14PDL0028560